



Ai Dirigenti/Direttori/Responsabili  
delle Unità Organiche e Strutture del CNR

## Oggetto: attivazione del Fascicolo Virtuale dell'operatore (FVOE)

### Premessa

Il 24 ottobre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 per l'uso del "Fascicolo virtuale dell'operatore economico" (Fvoe) che diventerà **obbligatorio dal 9 novembre 2022** ai fini della partecipazione alle gare di appalto.

Il nuovo sistema, operativo dal 25 ottobre p.v. presso la **Banca Dati Anac**, **costituisce una evoluzione dell'attuale sistema AVCPass** e consentirà alle stazioni appaltanti di avere a disposizione una sorta di archivio digitale dove potranno gestire, depositare e consultare i documenti utili al fine di verificare i requisiti generali e speciali di partecipazione e di aggiudicazione degli operatori economici agli appalti pubblici.

A tale proposito si ricorda che, come menzionato nella Circolare Cnr n. 16/2021 nell'art. 4 "Altre disposizioni", il '**fascicolo virtuale dell'operatore economico**' si colloca tra le misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal D.L. 77/2021 e dal PNRR e mira a digitalizzare i controlli sugli operatori economici.

Tra le principali novità, rispetto al precedente sistema Avcpass, si menzionano:

- l'introduzione della verifica dei requisiti estesa anche alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte dell'aggiudicatario e di eventuali subappaltatori;
- l'utilizzo del fascicolo per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi (solitamente 120 giorni);
- l'istituzione dell'elenco degli operatori economici già verificati. Quest'ultimo consentirà alla stazione appaltante di osservare, in fase di aggiudicazione, se un determinato operatore economico risulti già verificato in una precedente gara.

### Oggetto e ambito di applicazione o modalità di funzionamento

In base all'art. 2 della citata delibera Anac, mediante il FVOE sarà possibile effettuare:

- la **verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti** per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici (per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l'utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario);
- il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;



- il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 in capo ai soggetti ausiliari;
- il controllo della permanenza dei requisiti in fase di esecuzione dell'appalto.

Il FVOE consente alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l'acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici.

Secondo quanto disposto agli art. 2 e 4 della delibera, la stazione appaltante, acquisito il CIG, specifica in Simog i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova, indicando contestualmente i soggetti abilitati a compiere le verifiche.

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara che:

- a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE;
- b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio **FVOE**, indica al sistema il **CIG** della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "**PASSOE**" (documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto non reperibili presso Enti Certificatori. Tali documenti, purchè in corso di validità, possono essere utilizzati, dall'operatore economico, per tutte le successive procedure di affidamento.

### Documentazione a comprova dei requisiti

I documenti a comprova dei requisiti di carattere generale, **caricati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)** e resi disponibili mediante il FVOE da più soggetti in base alle proprie competenze (imprese che partecipano alla procedura di gara, Anac, Enti Certificatori: Camera di Commercio, Ministero della Giustizia ecc) sono i seguenti:

- la visura del Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- il certificato del casellario giudiziale integrale e l'Anagrafe delle sanzioni amministrative forniti dal Ministero della Giustizia;
- il certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito da Inarcassa;
- la comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate;
- la comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del FVOE.



Relativamente ai **requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario**, sono presenti nel FVOE:

- il fatturato globale e gli ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale o società di persone, forniti dall'Agenzia delle Entrate;
- dati relativi al costo del personale dipendente, forniti dall'INPS;
- le Attestazioni SOA;
- i Certificati Esecuzione Lavori (CEL);
- le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all'ANAC.

Da evidenziare tra i documenti elencati, che, rispetto al sistema precedente, è possibile consultare anche le attestazioni SOA e i Certificati di Esecuzione Lavori.

Infine, è opportuno precisare, che nella citata delibera si legge che si tratta di una prima versione che verrà con il tempo implementata nell'ottica di aumentare il numero di documenti resi disponibili attraverso il Fascicolo Virtuale e di rendere sempre più agevoli, sia per la stazione appaltante che per l'operatore economico, la produzione di documenti e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle procedure di gara.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile formulare apposito quesito nella categoria "Codice dei contratti" presente nella voce "Helpdesk" di SIGLA, oppure contattare la dott.ssa Laura Di Giovanni al numero telefonico fisso 06/4993 2177.

Il Direttore Centrale  
Dott.ssa Annalisa Gabrielli

Allegato:  
Delibera n. 464 del 27 luglio 2022